

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici in abrogazione della precedente Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979;

Vista la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che istituisce la Rete ecologica europea "Natura 2000" comprendente le Zone speciali di conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate a norma della sopra richiamata Direttiva 2009/147/CE;

Visto in particolare che l'art. 4, comma 4, della sopra citata Direttiva 92/43/CE in base al quale lo stato membro deve provvedere a designare come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dalla loro istituzione, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in allegato alla medesima direttiva e della coerenza della rete ecologica Natura 2000;

Visto l'art. 6 comma 2 della sopra citata Direttiva 92/43/CEE (Habitat) che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

Vista la decisione di esecuzione 2015/69/UE della Commissione, del 3 dicembre 2014, che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale;

Vista la decisione di esecuzione 2015/74/UE della Commissione, del 3 dicembre 2014, che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 aprile 2014 inerente "Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea" in base al quale le sopra richiamate decisioni della Commissione europea producono effetti diretti, costituendo norme chiare e precise per l'applicazione delle quali non si rendono necessari atti di recepimento nazionali;

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 Agosto 2014 con il quale è stato abrogato il decreto 19 giugno 2009 ed è stato pubblicato l'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del medesimo Ministero;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 in data 24 settembre 2002, recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

Richiamato l'articolo 4 comma 1 del sopra citato DPR 357/97 che assegna alle Regioni l'obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessario, appropriati piani di gestione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

Visto altresì l'art. 4 comma 2 del sopra citato DPR in base al quale le Regioni devono adottare ovvero adeguare specifiche misure di conservazione ed eventuali piani di gestione sulla base anche degli indirizzi espressi nel sopra citato Decreto del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

Visto anche l'art.7 comma 2 del citato DPR 357/97 in base al quale le regioni, sulla base delle linee guida di cui al comma 1 del medesimo articolo, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Agricoltura;

Visto il Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" integrato dal DM 22/01/2009 che, in adempimento dell'articolo 1, comma 1226, della legge 296/2006, integra la disciplina riguardante la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000, dettando i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o, all'occorrenza, i piani di gestione per tali aree;

Visto il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 avente ad oggetto "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Viste le "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette" approvate con DM interministeriale del 10 marzo 2015 in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale;

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

Vista la Legge 6 febbraio 2004, n.36 inerente "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 19 marzo 2015 (pubblicata sul Burt n.14 - parte prima del 25/03/2015) "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

Visto in particolare l'art.140 della sopra citata LR 30/2015 che abroga sia la Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 56, (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla Legge Regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 49) e s.m.i. che la Legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale";

Vista la deliberazione di Consiglio regionale n.10 del 11 febbraio 2015 avente ad oggetto il "Piano Ambientale ed Energetico Regionale" (P.A.E.R.) ed in particolare la "Strategia Regionale per la biodiversità" allegata e parte integrante del piano stesso;

Richiamato l'art.12 comma 1 let. b) della sopra citata LR 30/2015 in base al quale il PAER definisce nell'ambito della strategia regionale per la biodiversità, le finalità, gli obiettivi generali, le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità, nonché le tipologie di azioni e di intervento, necessarie per l'attuazione dei medesimi obiettivi;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n.37 del 27 marzo 2015 con la quale è stato approvato il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico;

Vista la Legge Regionale 25 marzo 2015 n. 35. "Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014";

Visto l'art.1 della sopra citata L.R.30/2015 che individua il sistema regionale della biodiversità quale parte del patrimonio naturalistico – ambientale regionale;

Preso atto che all'art. 5 comma 1 lettera a) la sopra citata L.R.30/2015 individua, quali parti del Sistema regionale della biodiversità, sia i siti appartenenti alla rete Natura 2000 istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della direttiva 2009/147/CE, che i proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m-bis) del d.p.r. 357/1997;

Visto l'art. 67 comma 1 lett.d) della sopra citata LR 30/2015 in base al quale la Regione Toscana in attuazione all'art.4 del d.p.r. 357/1997 definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000;

Visto in particolare l'art. 74 comma 2 della sopra citata L.R. 30/2015 in base al quale la Giunta regionale, sentite le Province, la città metropolitana e gli enti parco, definisce con propria deliberazione le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e dei siti della Rete Natura 2000, elaborate sulla base dei criteri e delle linee guida del MATTM di cui all'art.4 del DPR 357/97, individuando i casi in cui è necessario procedere alla redazione e adozione di appropriati piani di gestione;

Visto l'articolo.68 comma 1 let.b) della LR 30/2015 in base al quale la Provincia o la città metropolitana svolgono le funzioni amministrative previste dal titolo III della LR 30/2015 che non siano espressamente riservate alla competenza regionale o di altri enti ed in particolare provvedono in base alla let.b) di tale comma all'attuazione delle misure di tutela e conservazione ivi previste;

Visto l'art.69 comma 1 della sopra citata L.R. 30/2015 in base al quale gli enti parco regionali con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue, svolgono le funzioni di cui al sopra citato art. 68 comma 1, ed in particolare in base alla let.b) di tale comma, provvedono all'attuazione delle misure di tutela e conservazione ivi previste;

Visto l'art.69 comma 4 della sopra citata L.R. 30/2015 in base al quale gli enti gestori delle aree protette nazionali, con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue, svolgono le funzioni di cui al sopra citato art. 68 comma 1, ed in particolare in base alla let.b) di tale comma, provvedono all'attuazione delle misure di tutela e conservazione ivi previste;

Richiamato inoltre l'art. 70 comma 1 della LR 30/2015 in base al quale i comuni, previa convenzione con la provincia o la città metropolitana ed in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali, possono svolgere le funzioni di cui all'articolo 68, comma 1, lettere b), e) ed f) per i siti della Rete Natura 2000 ricadenti interamente all'interno delle riserve naturali regionali gestite ai sensi dell'articolo 17, comma 3 e per i siti della Rete Natura 2000 ricadenti interamente sul proprio territorio, anche esterni alle riserve di cui alla lettera a), ma ecologicamente connessi e funzionali alle stesse;

Preso atto che è in corso il riordino delle competenze derivante dall'attuazione della legge "Del Rio";

Richiamati gli articoli 92 e 94 della sopra citata LR 30/2015 che individuano, rispettivamente, i soggetti competenti alla vigilanza ed al controllo del rispetto delle forme di tutela individuate ai sensi della medesima legge e le sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle stesse;

Ritenuto che gli uffici a vario titolo interessati della Regione Toscana possano richiedere ai soggetti competenti alla sorveglianza ed al controllo di cui all'art.92 della sopra richiamata LR 30/2015 nonché ai soggetti gestori dei siti Natura 2000 stessi gli esiti dei controlli e delle verifiche eventualmente effettuate;

Richiamate le seguenti Deliberazioni del Consiglio Regionale:

- n. 342 del 20 novembre 1998 inerente "Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative alla attuazione della direttiva comunitaria Habitat;

- n. 80 del 24 luglio 2007 relativa a (Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche". Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria "SIC" ai sensi della direttiva 92/43/CEE e modifica dell'Allegato D "Siti di importanza regionale");

- n. 80 del 22 dicembre 2009 relativa a (Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49". Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria "SIC" e di zone di protezione speciale "ZPS" ai sensi della direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e modifica dell'Allegato D "Siti di importanza regionale");

- n.35 del 6 giugno 2011, con la quale la Regione Toscana ha designato i seguenti 10 Sic caratterizzati da ambienti marini:

1. Isola di Giannutri - area terrestre e marina - codice Natura 2000 IT51A0024;
2. Scoglio dell'Argentarola - codice Natura 2000 IT51A0038;
3. Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone - codice Natura 2000 IT51A0039;
4. Secche della Meloria - codice Natura 2000 IT5160018;
5. Isola di Gorgona - area terrestre e marina - codice Natura 2000 IT5160002;
6. Isola di Capraia - area terrestre e marina - codice Natura 2000 IT5160006;
7. Isola di Pianosa - area terrestre e marina - codice Natura 2000 IT5160013;
8. Isola di Montecristo e Formica di Montecristo - area terrestre e marina - codice Natura 2000 IT5160014;
9. Scoglietto di Portoferraio - codice Natura 2000 IT5160019;
10. Scarpata continentale dell'Arcipelago Toscano - codice Natura 2000 IT5160020.

- n.1 del 28 Gennaio 2014 inerente "LR 56/00 - proposte di designazione e rettifica di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e di Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 2009/147/CE: aggiornamento dell'Allegato D di cui all'art.1 comma 3";

- n. 26 del 24 marzo 2015 inerente “Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56. Rettifica dei perimetri dei siti Natura 2000 IT5130007 “Padule di Fucecchio” e IT51A0023 “Isola del Giglio” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 1/2014 e aggiornamento dell’allegato D”;

Considerato che, in base all’ultimo aggiornamento dell’elenco dei SIR avvenuto con la sopra citata DCR n.26/2015 la Rete Natura 2000 in Regione Toscana conta ben 133 SIC e 1 pSIC, ripartiti, secondo quanto riportato nelle decisioni della Commissione sopra citate 2015/69/UE e 2015/74/UE in n. 32 SIC per la regione biogeografia continentale ed in 101 SIC per la regione biogeografia mediterranea;

Considerato che il perimetro del SIC “Secche della Meloria” - IT5160018 risulta coincidente con il perimetro dell’omonima Area marina protetta (istituita con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2009) e che la gestione di tale area è stata affidata, mediante specifico protocollo di intesa sottoscritto dagli enti territorialmente competenti, al Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

Richiamate le seguenti Deliberazioni della Giunta regionale:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 5 luglio 2004 che, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 ha approvato le prime norme tecniche- relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale (SIR) e la Deliberazione della Giunta Regionale, n.1006 del 18 novembre 2014 che, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 ha integrato la sopra citata DGR 644/04 approvando ulteriori norme tecniche- relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione di alcuni Siti di Importanza Regionale (SIR) designati con DCR 80/2007 e DCR 80/2009;

- Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 454 con la quale è stata data attuazione al D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)” individuando specifiche misure di conservazione per le ZPS;

- Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2011, n. 916 inerente “L.R. 56/00, art. 15. comma 1 septies - Definizione dei criteri per l’applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agroforestali in armonia con la normativa di settore”;

Visto il Decreto del Presidente del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano n. 21 del 29/08/2014 con il quale sono state approvate le misure di conservazione dei sic compresi nel versante emiliano del Parco Nazionale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna n.36 del 16/12/2013 con la quale sono state approvate le misure di conservazione dei sic compresi nel versante romagnolo del Parco Nazionale;

Richiamato che i perimetri relativi ai SIR (Siti di Importanza Regionale) comprendenti i SIC e le ZPS, definiti sulle basi cartografiche regionali (CTR) e con esse congruenti, risultano depositati, ai sensi del decreto dirigenziale 7 giugno 2005, n. 3212, in formato digitale, quale archivio geografico ufficiale, presso il Settore Sistema informativo territoriale ed ambientale della Regione Toscana, cui ne è demandata la conservazione, la manutenzione e la diffusione, nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni e che eventuali modifiche agli stessi, dovute a mere esigenze di adeguamento cartografico, sono effettuate, su richiesta del Settore Parchi e biodiversità, monitoraggio delle acque minerali e termali, dal medesimo settore S.I.T.A., mediante l’aggiornamento del suddetto archivio geografico ufficiale;

Considerato che i perimetri relativi ai siti Natura 2000 (SIC e ZPS) trasmessi dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla CE quali perimetrazioni ufficiali sono consultabili al seguente indirizzo: [ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Natura2000/TrasmissioneCE\\_2014/](ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Natura2000/TrasmissioneCE_2014/);

Richiamato l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, che prevede che la designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della CE dell'elenco dei siti;

Preso atto che in Italia il periodo di sei anni per la designazione delle ZSC è scaduto per i SIC che figurano negli elenchi delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea, adottati rispettivamente nel 2003, 2004, 2006;

Considerato che la Commissione Europea, nel valutare lo stato di avanzamento della designazione delle ZSC e l'introduzione delle Misure di Conservazione necessarie, ha aperto il Caso EU Pilot 4999/13/ENVI – "Designazione delle Zone speciali di conservazione", ha chiesto chiarimenti in merito al livello di ottemperanza raggiunto e alle prospettive previste dall'Italia per conformarsi agli obblighi sopra citati, in virtù del principio di leale collaborazione imposti agli Stati membri dall'art. 4 par. 3 del Trattato dell'Unione Europea, ed ha informato che l'eventuale mancato rispetto di tale obbligo avrebbe comportato l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea nei confronti dello Stato Italiano;

Vista la nota del 10 maggio 2013 (n.prot. 0036152) con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso alle Regioni e Province Autonome una "Segnalazione di massima urgenza e rilievo istituzionale – Apertura Caso EU Pilot 4999/13/ENVI" – Designazione delle Zone speciali di conservazione", chiedendo specifici elementi di risposta in relazione ai tempi di designazione delle ZSC e delle relative misure di conservazione;

Richiamato che il sopra citato DM 17 ottobre 2007 (art.2 comma 4) prevede che le misure di conservazione per le ZSC siano stabilite, così come avvenuto per le ZPS, sulla base di criteri minimi uniformi da applicarsi a tutte le ZSC al fine di assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati;

Visto l'art. 2 del Decreto 17 ottobre 2007 secondo il quale i decreti ministeriali di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata, indicano il riferimento all'atto con cui le regioni adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per le quali i siti sono stati individuati, conformemente agli indirizzi ministeriali;

Preso atto quindi, in base all'art.2 comma 1 del sopra citato DM, che la designazione delle ZSC possa avvenire soltanto in seguito all'avvenuta approvazione, con proprio atto, da parte delle Regioni e/o Province autonome interessate, delle misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per le quali i siti sono stati individuati;

Visto in particolare l'art. 2 comma 3 e l'art. 3 comma 4 del citato DM sulla base del quale per le ZSC e le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta;

Viste le note, conservate agli atti, inviate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (n.prot. 0036152 PNM del 10/05/2013 e n.prot. 0037583 PNM del 30/05/2013) con le quali sono state sollecitate le Regioni a definire le richiamate specifiche misure di conservazione al fine di consentire al medesimo Ministero la designazione in ZSC dei SIC in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

Richiamato peraltro che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha più volte comunicato alle Regioni che l’approvazione delle misure di conservazione è strategica sia per adempiere a quanto previsto dalla Direttiva Habitat, evitando l’apertura di eventuali procedure d’infrazione, che per contribuire attivamente agli orientamenti comunitari relativi al periodo 2014-2020, in materia di finanziamento di Natura 2000;

Richiamate le note, conservate agli atti, inviate dal Settore regionale Tutela e valorizzazione risorse ambientali (n.prot.AOO- GRT 0141337/P 130.020 del 28/05/2013, n. prot. AOO-GRT 0147156/ P 130.020 del 03/06/2013 e dall’Assessorato regionale Ambiente e energia (n.prot. AOO- GRT 165961/P 130.020 del 03/07/2014 e AOO- GRT 123581/P 130 del 25/05/2015) in risposta alla citate comunicazioni ministeriali;

Vista la nota AOOGRT/230798 del 30/10/2015/P.030 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso alle Regioni e Province Autonome la comunicazione della CE inerente la costituzione in mora nell’ambito dell’infrazione 2015/2163 inerente “Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat”;

Considerato che attraverso un’attività di ricerca scientifica e la sperimentazione di una specifica impostazione metodologica svolta in collaborazione con l’Università di Firenze in attuazione del “PRAA - macroobiettivo B1 - obiettivo specifico "Attuazione Direttiva Habitat, Uccelli e LR 56/00", è stato possibile definire, quale base tecnico scientifica, una prima bozza di misure di conservazione dei SIC necessarie per la loro designazione in ZSC;

Considerato che, le misure di conservazione di cui al presente provvedimento sono state articolate in 2 gruppi:

- Misure GENERALI (di cui all’Allegato A) applicabili a tutti i SIC terrestri e marini in quanto riguardanti attività ampiamente diffuse che possono interessare trasversalmente una molteplicità di habitat e specie.
- Misure SITO - SPECIFICHE (di cui all’Allegato B) applicabili ad ogni specifico sito con particolare riferimento agli habitat ed alle specie (compresi gli Uccelli) che caratterizzano il medesimo sito sulla base delle tabelle 3.1 e 3.2 dei rispettivi Formulare Standard Natura 2000.

Considerato che le misure SITO - SPECIFICHE (di cui all’Allegato B) sopra richiamato sono state, in taluni casi, elaborate sulla base anche delle più recenti informazioni/aggiornamenti sullo stato delle conoscenze relative agli habitat e le specie (compresi gli Uccelli) rese disponibili da alcuni soggetti gestori dei siti stessi e trasmesse recentemente agli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al fine di consentire ai medesimi gli adempimenti di competenza relativi all’aggiornamento periodico della Banca dati Natura 2000;

Considerato che le misure di conservazione di cui agli Allegati A e B alla presente Deliberazione, sono riconducibili alle 5 categorie previste dal “Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ovvero (interventi attivi, regolamentazioni, incentivazioni, programmi di monitoraggio e/o ricerca e programmi didattici);

Ritenuto, così come indicato nelle note n.prot. AOO- GRT 165961/P 130.020 e AOO- GRT 123581/P 130 inviate dall’Assessorato Ambiente ed energia rispettivamente il 03/07/2014 e 25/05/2015 prima richiamate, al fine di soddisfare con urgenza a quanto richiesto con il caso EU PILOT prima citato e risolvere l’infrazione sopra richiamata, procedere in via prioritaria all’approvazione delle misure di conservazione dei SIC compresi in tutto o in parte nel territorio di competenza degli enti parco regionali e nazionali rinviando ad un successivo atto l’approvazione delle misure di conservazione dei SIC

non compresi nel territorio di competenza di tali enti parco in considerazione del fatto che la concertazione con le Province è ancora in corso;

Dato atto che con note (prot. n. AOO GRT 116567 P.130.020 del 07/05/2014; AOO GRT 129251 P.130.020 del 21/05/2014, AOO GRT 140936 P.130.020 del 04/06/2014 e AOOGRT/12657/P.130.020 del 20/01/2015), conservate agli atti del competente ufficio, le bozze di misure generali prima citate e quelle sito specifiche dei SIC presenti nel territorio di rispettiva competenza è stata inviata agli enti parco regionali e nazionali e alle province con richiesta di formulare osservazioni o proposte di modifica/integrazioni;

Viste le note inviate dal Settore regionale competente al Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato (n.prot. AOOGRT/278600/P.130.020 del 12/11/2014 e n.prot. AOOGRT/284505/P.130.030 e AOOGRT/284909/P.130.020 entrambe del 18/11/2014) con le quali, al fine di raccogliere osservazioni in merito, sono state inviate le bozze di misure generali prima citate e quelle sito specifiche relative ad alcuni sic ricadenti in tutto o in parte in Riserve Statali;

Viste le osservazioni e/o proposte di modifica/integrazioni inviate da parte degli enti parco regionali, nazionali, delle province e del CFS, conservate agli atti del competente ufficio regionale;

Preso atto, al fine di assicurare la concertazione richiesta dall'art.2 comma 1 sopra citato Decreto del 17 Ottobre 2007, delle osservazioni e dei pareri espressi nell'ambito dei Tavoli di Concertazione Istituzionale e Generale nel corso delle sedute del.....così come riportati dai relativi verbali conservati agli atti del competente ufficio regionale;

Richiamata la nota (n.prot. AOO – GRT 28881 del 21/11/2014) con la quale il Settore competente ha inviato al MATTM una prima bozza delle misure proposte per la salvaguardia di specie ed habitat marini dei sopra richiamati SIC marini designati con DCR n.35/2011 e richiesto agli uffici del medesimo chiarimenti circa le competenze relative all'approvazione di tali misure tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sulla tutela del mare e in particolare dal sopra citato DM 3 settembre 2002;

Vista la nota inviata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (n.prot. 0002116 PNM del 06/02/2015) in risposta alla sopra citata nota e preso atto dei chiarimenti ed indirizzi forniti circa la competenza regionale in materia di gestione dei siti Natura 2000 a mare;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con il presente atto anche all'approvazione delle misure di conservazione generali per la tutela di specie ed habitat marini presenti nei SIC designati con la DCR 35/2011 richiamata in premessa e delle misure sitospecifiche per i sic marini compresi in tutto o in parte nel territorio di competenza dei parchi regionali e/o nazionali o dagli stessi gestiti;

Ritenuto che le misure sito – specifiche riportate nell'Allegato B del presente provvedimento, debbano sostituire integralmente, per i SIC e SIC/ZPS e per quanto concerne le specie ed habitat di interesse comunitario, la sezione "Indicazioni per le misure di conservazione" di ciascuna delle relative schede descrittive di cui all'Allegato 1 della sopra citata DGR 644/04 e della DGR n. 1006/14 di sua integrazione;

Ritenuto opportuno rinviare a successivi atti:

- l'aggiornamento delle altre sezioni presenti in ciascuna delle schede descrittive dei SIC e SIC/ZPS di cui alla sopra citata DGR 644/04 e alla DGR n. 1006/14 di sua integrazione;
- il complessivo riordino, sul piano redazionale, delle norme tecniche di cui alle DGR 644/04 e DGR 1006/14 di sua integrazione, mediante la riorganizzazione e coordinamento di tutte le schede relative alle modalità e forme di conservazione, approvate in un unico allegato, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo.

Dato atto che l'approvazione delle Misure di Conservazione di cui al presente provvedimento risulta essere ai sensi della normativa comunitaria, presupposto indispensabile ai fini della successiva trasformazione degli attuali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) presenti sul territorio toscano in Zone Speciali di Conservazione (ZSC), anche al fine di concorrere alla risposta dello Stato italiano al Caso EU PILOT 4999/13/ENVI – “Designazione delle Zone speciali di conservazione” di cui alla nota prot. 0036152 del 10 maggio 2013 inviata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e risolvere la procedura di infrazione 2015/2163;

Ritenuto che le misure di conservazione di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento debbano essere attuate da parte dei soggetti competenti ai sensi dei sopra richiamati artt. 68 e 69 della LR 30/2015 (Province, enti parco regionali e nazionali, Corpo Forestale dello Stato) anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti a vario titolo competenti nell’attuazione delle altre normative interessate, compatibilmente con gli strumenti di pianificazione vigenti in materia;

Preso atto che il mancato rispetto delle misure di conservazione a carattere prescrittivo (obblighi o divieti) è soggetto alle sanzioni di cui all'art 94 comma 8 della LR 30/2015;

Ritenuto che le misure di conservazione di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento, laddove ritenuto necessario, possano essere declinate all’interno del piano di gestione del sito eventualmente necessario o dello strumento di pianificazione previsto dalla normativa vigente per le aree protette al fine di renderle maggiormente coerenti alle specifiche esigenze territoriali e gestionali del sito;

Ritenuto che, a seguito di eventuali successivi aggiornamenti dei Formulari Standard Natura 2000 relativi ai SIC derivanti da una implementazione nello stato delle conoscenze su habitat e specie, potrà essere necessario adeguare opportunamente i contenuti delle schede sito - specifiche” di cui all’Allegato B;

Preso atto inoltre che per l’attuazione delle misure contenute negli Allegati A e B del presente provvedimento, laddove ritenute coerenti, si possa fare riferimento anche alle opportunità di finanziamento derivanti dai fondi comunitari, quali il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale);

Ritenuto che, nei casi in cui non sia disponibile l’individuazione e precisa identificazione della relativa perimetrazione degli habitat o delle fitocenosi oggetto di specifiche azioni/prescrizioni direttamente finalizzate alla loro tutela, tali misure saranno applicabili soltanto a seguito della definizione della carta degli habitat dei SIC, in corso di elaborazione da parte della Regione Toscana, e che sarà poi il soggetto competente alla gestione del SIC a definire le modalità più opportune per rendere effettive le prescrizioni previste e garantirne il rispetto;

Ritenuto che le misure di conservazione di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento debbano:

- trovare applicazione nei SIC e nelle successive Zone Speciali di Conservazione e avere carattere di prevalenza, qualora più restrittive, rispetto a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia, stante la priorità degli obiettivi di conservazione di habitat e specie;
- attuarsi facendo salve le necessità ed eccezioni inerenti le esigenze di sicurezza idraulica, idrogeologica ed in generale di pubblica incolumità, le specifiche attività direttamente connesse e finalizzate alla conservazione degli habitat, delle specie o dell’integrità dei Siti, ed i regolamenti, anche maggiormente restrittivi, derivanti da norme sovraordinate;
- integrare, le misure di salvaguardia e le previsioni normative stabilite dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione esistenti;
- integrare le misure già definite con le sopra richiamate DGR 454/08, DGR n. 644/2004 e DGR n. 1006/14 sostituendo integralmente, nell'Allegato 1 della sopra citata DGR 644/04 e s.m.i., per quanto

concerne le specie ed habitat di interesse comunitario, la sezione “Indicazioni per le misure di conservazione” di ciascuna delle relative schede descrittive;

- costituire riferimento principale per l'esercizio delle funzioni di competenza degli enti gestori dei SIC ed in particolare per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

- costituire, limitatamente ai SIC, il recepimento a livello regionale di quanto previsto dalle “Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette” approvate con DM interministeriale del 10 marzo 2015 in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale;

- costituire le misure di conservazione finalizzate ad “assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario” elencati rispettivamente nell'All. I e nell'All. II della Dir. 92/43/CE e necessarie per consentire la designazione dei SIC in ZSC così come previsto dall'art.2 comma 3 del DM 3 settembre 2002 e dall'art.2 del DM 17 ottobre 2007 citati in premessa.

Ritenuto comunque che, in attesa della richiamata individuazione degli habitat e delle fitocenosi, siano comunque vigenti, le misure definite dalle sopra richiamate DGR n. 644/2004 e DGR n. 1006/14, nella versione antecedente alle modifiche di cui al punto precedente apportate dalla presente deliberazione, volte ad evitarne il degrado e ad assicurarne la tutela;

Considerato inoltre, con riferimento a quanto previsto dall'art.2 del sopra citato Decreto del 17 Ottobre 2007, che:

- in tutti i SIC, a seguito della loro designazione in ZSC, saranno vigenti anche le misure previste all'art.2 comma 4 del medesimo DM;
- le misure di conservazione contenute negli Allegati A e B alla presente deliberazione risultano conformi agli indirizzi espressi nel sopra richiamato DM 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» e alle disposizioni del DM 17 Ottobre 2007 stesso;
- eventuali modifiche a tali misure di conservazione, che si renderanno necessarie sulla base di evidenze scientifiche, saranno approvate dalla Regione e comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare entro i trenta giorni successivi alla data di emanazione del decreto ministeriale di designazione delle ZSC;
- le misure di conservazione dei SIC ricadenti all'interno delle aree naturali protette o aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 08/10/2015;

Visto il parere espresso ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della LR 30/2015 dalla Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, nella seduta del 19/11/2015, riportato nel verbale conservato agli atti dei competenti uffici del settore Parchi e biodiversità, monitoraggio delle acque minerali e termali;

Ritenuto pertanto di dover procedere, al fine di consentire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la designazione dei SIC presenti nel territorio toscano ed elencati nelle sopra richiamate Decisioni CE quali Zone Speciali di Conservazione in attuazione della normativa sopra richiamata, all'approvazione delle misure di conservazione di cui agli Allegati A e B contenenti rispettivamente le misure di conservazione generali valide per tutti i SIC terrestri e marini e le misure sito - specifiche valide per ciascun SIC compreso in tutto o in parte nei parchi regionali e/o nazionali o dagli stessi gestiti;

Ritenuto che la Regione Toscana possa provvedere, in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DPR 357/97 e s.m.i. e dall'art.2 comma 3 del DM 17 ottobre 2007, entro 6 mesi dalla designazione delle ZSC ad approvare definitivamente le misure di conservazione di cui all'Allegato A, integrate con le eventuali modifiche che si renderanno necessarie a seguito di possibili ulteriori fasi di concertazione ed a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC;

Ritenuto che le misure di conservazione di cui agli Allegati A e B siano state definite in adempimento anche dei contenuti delle "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette" approvate con DM interministeriale del 10 marzo 2015 in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale;

Ritenuto di dover inviare per opportuna conoscenza il presente provvedimento, comprensivo degli Allegati, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale adempimento in relazione all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007 ai fini della successiva designazione delle ZSC;

Ritenuto altresì di dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale di trasmettere copia della presente deliberazione comprensiva degli Allegati ai soggetti competenti ai sensi dell'art.68 e 69 della LR 30/2015 (Province, Parchi regionali e nazionali, Corpo Forestale dello Stato) ed agli Enti locali interessati affinché ne tengano conto nello svolgimento degli adempimenti di rispettiva competenza con particolare riferimento a quelli stabiliti dalla medesima Legge regionale;

Ritenuto infine di rimandare a successivo atto l'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prevista per l'adozione del Decreto ministeriale di designazione dei SIC in ZSC;

A voti unanimi

## DELIBERA

1. di approvare, al fine di consentire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la designazione dei SIC (compresi in tutto o in parte nel territorio di competenza degli enti parco regionali e/o nazionali o dagli stessi gestiti) in ZSC fornendo una prima risposta al CASO EU PILOT 4999/13/ENVI ed alla Procedura di infrazione 2015/2163 sopra richiamati, le misure di conservazione di cui agli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione contenenti, rispettivamente, le misure di conservazione generali applicabili a tutti i SIC (sia terrestri che marini) istituiti nel territorio regionale e le misure applicabili ad ogni specifico sito, necessarie per mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat per i quali i SIC sono stati individuati, in attuazione dell'art.2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 citato in premessa;
2. di stabilire che le misure sito – specifiche riportate nell'Allegato B del presente provvedimento, sostituiscono integralmente, per i SIC e SIC/ZPS e per quanto concerne le specie ed habitat di interesse comunitario, la sezione "Indicazioni per le misure di conservazione" di ciascuna delle relative schede descrittive di cui all'Allegato 1 della sopra citata DGR 644/04 e della DGR n. 1006/14 di sua integrazione;
3. di stabilire che le misure di conservazione di cui agli Allegati A e B sono state definite sulla base anche dei contenuti delle "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti

Natura 2000 e nelle aree naturali protette” approvate con DM interministeriale del 10 marzo 2015 in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale;

4. di rinviare a successivi atti:

- l'aggiornamento delle altre sezioni presenti in ciascuna delle schede descrittive di cui alla sopra citata DGR 644/04 e alla DGR n. 1006/14, di sua integrazione;
- il complessivo riordino, sul piano redazionale, delle norme tecniche di cui alle DGR 644/04 e alla DGR 1006/14 di sua integrazione, mediante la riorganizzazione e coordinamento di tutte le schede relative alle modalità e forme di conservazione, approvate in un unico allegato, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo .

5. di stabilire che le misure di conservazione di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione:

- trovano applicazione nei SIC e nelle successive Zone Speciali di Conservazione e hanno carattere di prevalenza, qualora più restrittive rispetto a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia, stante la priorità degli obiettivi di conservazione di habitat e specie;
- si attuano facendo salve le necessità ed eccezioni inerenti le esigenze di sicurezza idraulica, idrogeologica ed in generale di pubblica incolumità, le specifiche attività direttamente connesse e finalizzate alla conservazione degli habitat, delle specie o dell'integrità dei Siti, ed i regolamenti, anche maggiormente restrittivi, derivanti da norme sovraordinate;
- integrano, le misure di salvaguardia e le previsioni normative stabilite dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione esistenti degli enti gestori di rispettiva competenza;
- integrano le misure già definite con le sopra richiamate DGR 454/08, DGR n. 644/2004 e DGR n. 1006/14 sostituendo integralmente, nella DGR 644/04 e s.m.i., per quanto concerne le specie ed habitat di interesse comunitario, la sezione “Indicazioni per le misure di conservazione” di ciascuna delle relative schede descrittive;
- costituiscono riferimento principale per l'esercizio delle funzioni di competenza degli enti gestori dei SIC ed in particolare per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- costituiscono, limitatamente ai SIC, il recepimento a livello regionale di quanto previsto dalle “Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette” approvate con DM interministeriale del 10 marzo 2015 in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale;
- costituiscono le misure di conservazione finalizzate ad “assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario” elencati rispettivamente nell'All. I e nell'All. II della Dir. 92/43/CE e necessarie per consentire la designazione dei SIC in ZSC così come previsto dall'art.2 comma 3 del DM 3 settembre 2002 e dall'art.2 del DM 17 ottobre 2007 citati in premessa.

6. di stabilire che, nei casi in cui non sia disponibile l'individuazione e precisa identificazione della relativa perimetrazione degli habitat o delle fitocenosi oggetto di specifiche azioni/prescrizioni di rettamente finalizzate alla loro tutela, tali misure saranno applicabili soltanto a seguito della definizione della carta degli habitat dei SIC, in corso di elaborazione da parte della Regione Toscana, e che sarà poi il soggetto competente alla gestione del SIC a definire le modalità più opportune per rendere effettive le prescrizioni previste e garantirne il rispetto;

7. di stabilire che in tutti i SIC, a seguito della loro designazione in ZSC, saranno vigenti anche le misure previste ai sensi dell'art.2 del sopra citato Decreto del 17 Ottobre 2007;

8. di stabilire che la Regione Toscana possa provvedere, in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DPR 357/97 e s.m.i. e dall'art.2 comma 3 del DM 17 ottobre 2007, entro 6 mesi dalla de-

signazione delle ZSC ad approvare definitivamente le misure di conservazione di cui agli Allegati A e B, integrate con le eventuali modifiche che si renderanno necessarie a seguito di possibili ulteriori fasi di concertazione e provvederà altresì a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC;

9. di rinviare a successivo atto l'approvazione delle misure di conservazione dei SIC non compresi nel territorio di competenza dei Parchi regionali e nazionali, in quanto risulta urgente fornire una prima risposta al CASO EU PILOT 4999/13/ENVI consentendo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la designazione dei SIC in ZSC ricadenti in tutto o in parte nel territorio di competenza degli enti parco regionali e nazionali;

10. di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la presente deliberazione comprensiva degli Allegati quale adempimento in relazione all'articolo 2 del DM 17/10/2007 ai fini della designazione con specifico Decreto ministeriale dei SIC quali ZSC;

11. di dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale di trasmettere copia della presente deliberazione comprensiva degli Allegati ai soggetti competenti ai sensi dell'art.68 e 69 della LR 30/2015 (Province, Parchi regionali e nazionali, Corpo Forestale dello Stato) ed agli Enti locali interessati affinché ne tengano conto nello svolgimento degli adempimenti di rispettiva competenza con particolare riferimento a quelli stabiliti dalla medesima Legge regionale.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento che, per il suo contenuto, deve essere portato alla conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile  
Paolo Matina

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
Antonio Davide Barretta

Il Direttore Generale  
EDO BERNINI